



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2013  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0392 (COD)**

---

---

**16097/13  
ADD 2**

**CODEC 2547  
TRANS 581  
MAR 171  
AVIATION 205  
CAB 44  
ESPACE 90  
FIN 744  
CSC 145**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo ( <b>AL + D</b> ) = Dichiarazioni

---

**Dichiarazione del Consiglio sul coinvolgimento di esperti in materia di sicurezza degli Stati membri**

"Considerando le implicazioni in materia di sicurezza in relazione ai sistemi e al loro funzionamento, il Consiglio sottolinea che è essenziale che la Commissione consulti gli esperti in materia di sicurezza competenti degli Stati membri e tenga conto pienamente del loro parere, nel predisporre gli obiettivi ad alto livello necessari per garantire la sicurezza dei programmi.

Il Consiglio sottolinea l'intenzione degli Stati membri di designare come esperti in questa procedura i rappresentanti delle rispettive autorità nazionali nel consiglio di sicurezza dei sistemi GNSS europei istituito dalla decisione 2009/334/CE della Commissione. Richiama inoltre l'attenzione sulla posizione degli Stati membri secondo cui tali esperti dovrebbero, nella misura del possibile, consigliare la Commissione sulla base di un consenso. Il Consiglio si compiace dell'intenzione della Commissione di collaborare con detti esperti a tal fine.

Il Consiglio ribadisce l'importanza delle suddette consultazioni e la necessità che la Commissione tenga pienamente conto del parere degli esperti degli Stati membri. Il Consiglio si riserva il diritto di prendere in considerazione le opzioni previste dal regolamento relativo ai sistemi europei di radionavigazione via satellite, in particolare la formulazione di obiezioni nei confronti dei rispettivi atti delegati."

### **Dichiarazione della Commissione sull'articolo 14, paragrafo 1**

"1. Nel preparare gli atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione provvederà alla contemporanea, tempestiva e adeguata trasmissione dei documenti in questione al Parlamento europeo e al Consiglio, svolgerà consultazioni appropriate e trasparenti con largo anticipo, se necessario anche per quanto riguarda il risvolto pratico che sarà dato a tali atti delegati, in particolare con esperti delle autorità nazionali di tutti gli Stati membri che saranno responsabili dell'attuazione degli atti delegati quando siano stati adottati o modificati e terrà pienamente conto dei pareri di detti esperti.

2. Data la particolare importanza delle questioni di sicurezza nazionale nel contesto della preparazione, dell'elaborazione e della modifica e se del caso della concreta messa in applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione si rallegra dell'intenzione degli Stati membri di designare come esperti in questa procedura i rappresentanti delle rispettive autorità nazionali nel consiglio di sicurezza dei sistemi GNSS europei istituito dalla decisione 2009/334/CE della Commissione, e si compiace della posizione degli Stati membri secondo cui tali esperti, collaborando con la Commissione, dovrebbero cercare, nella misura del possibile, di consigliare la Commissione sulla base di un consenso."

## **Dichiarazione della Francia e del Regno Unito**

La Francia e il Regno Unito ricordano che il ricorso agli atti delegati è giustificato solo quando vi è l'esigenza comprovata di integrare o modificare elementi non essenziali dell'atto legislativo, mentre il trattato riserva all'atto legislativo stesso gli elementi essenziali di un determinato settore. Il potere di delega non può pertanto essere considerato una variabile di aggiustamento dei negoziati.

Nella fattispecie, la Francia e il Regno Unito ritengono che le questioni di sicurezza, per le quali è in questo caso previsto il ricorso agli atti delegati, dovessero rientrare nell'atto di base. Si rammaricano inoltre del ricorso combinato agli atti delegati e alle misure di esecuzione, che non può costituire in nessun caso una semplificazione né contribuire alla leggibilità e all'accessibilità delle norme. Presteranno pertanto particolare attenzione al contenuto degli atti delegati che potrebbero essere successivamente adottati in questo contesto.

---